



Federazione Italiana Rugby

COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE

Sentenza nr. 20-s.s.2012/2013

La Commissione d'Appello Federale, composta dai Signori:

Avv. Ernesto Venta, Presidente

Avv. Nicola Boni, Componente

Avv. Pierluigi Giammaria, Componente-Relatore

Con l'assistenza della sig.ra Giovanna Sassu, segretario, riunita in data 27 febbraio 2013 nella sede della Federazione Italiana Rugby in Roma, Stadio Olimpico, Curva Nord, per discutere e deliberare in ordine al ricorso proposto dal tesserato sig. Enzo GUASTELLA avverso la determinazione della Commissione Verifica Poteri del Comitato Regionale Sicilia, con la quale è stata disposta la non ammissione del ricorrente alla candidatura alla carica di Presidente del Comitato nelle elezioni che si terranno il 2 marzo 2013, in quanto ritenuto carente di legittimazione essendo, alla data della verifica dei poteri, soggetto alla sanzione, in corso, della interdizione per giorni 15.

Letti gli atti del procedimento, la Commissione d'Appello Federale ha emesso la seguente decisione come da dispositivo di cui si è data contestuale lettura in udienza.

***** *****

Il ricorrente sig. GUASTELLA Enzo presentava la propria candidatura per la carica di Presidente del Comitato Regionale Sicilia.

In data 20 febbraio 2013 la C.V.P., preso atto della decisione della Commissione Giudicante Federale del 15 febbraio 2013, con la quale gli era stata inflitta la sanzione della interdizione per giorni 15 decorrenti dalla data di tesseramento; considerato che il tesseramento era stato effettuato in data 18 febbraio 2013 e che, pertanto, alla data della verifica dei poteri (ma anche a quella delle elezioni) la sanzione era ancora in essere; non lo ammetteva alla candidatura.

Il tesserato sig. GUASTELLA proponeva pertanto ricorso a questa Commissione, assumendo che non vi sarebbe alcuna norma che preclude all'interdetto di presentare la propria candidatura e concorrere a cariche elettive, come dimostrerebbero gli artt. 39 e 40 dello Statuto Federale in materia di ineleggibilità, e chiedendo la riforma e/o l'annullamento del provvedimento.

All'udienza del 27 febbraio 2013 il tesserato non si presentava avanti la Commissione.

Il ricorso va respinto in quanto infondato.

L'ineleggibilità, infatti, costituisce categoria logica e giuridica derivata e consequenziale a quella della capacità di agire all'interno di un ordinamento di settore come quello sportivo.

Il ricorrente, in effetti, trascura di valutare che, nella fattispecie, non si discute – non si può discutere – della



concreta possibilità di un soggetto tesserato di attingere all'elettorato passivo, possibilità che può essere esclusa ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 39 e 40.

Quello che rileva nel nostro caso è infatti il sistema sanzionatorio della FIR, nell'ambito del quale l'interdizione costituisce la penultima tipologia di sanzione nella graduazione di gravità, appena prima della radiazione, e si configura come impossibilità di svolgere *'qualsivoglia attività o funzione in ambito federale'*, ovvero come una vera e propria incapacità di agire, seppur limitabile (e limitata nel nostro caso) nel tempo. Il Regolamento di Giustizia, richiamato anche dallo Statuto e comunque senz'altro norma primaria nell'ordinamento F.I.R., non lascia spazi interpretativi al riguardo (v. art. 6.1.e).

In mancanza della detta capacità di agire e prima ancora – logicamente e cronologicamente – di discutere di eleggibilità, il tesserato non può compiere alcuna attività rilevante per l'ordinamento della FIR (tranne, evidentemente, quella di tutelarsi nelle sedi di giustizia interna) e quindi, anzitutto, proporre la propria candidatura a cariche elettive.

Ne deriva la correttezza del provvedimento impugnato e dunque l'infondatezza del ricorso, che pertanto va respinto.

P.Q.M.

La **Commissione d'Appello Federale**, visto l'art. 12, c. 8 del R.O.,

respinge

il ricorso presentato dal sig. Enzo Guastella.

Roma, 27 febbraio 2013

Il Presidente

Avv. Ernesto Venta

Il Segretario

Giovanna Sassu